

**REGOLAMENTO (UE) N. 235/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2014**

che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti di sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione e sostituisce il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Esso istituisce uno strumento finanziario per la promozione e il sostegno della democrazia e dei diritti umani nel mondo, che consente di fornire assistenza indipendentemente dal consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati.
- (2) L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) sancisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
- (3) A norma degli articoli 2 e 3, paragrafo 3, TUE, e dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la parità tra donne e uomini è un valore e un obiettivo fondamentale dell'Unione, che deve promuovere e integrare la parità di genere in tutte le sue azioni.
- (4) A norma dell'articolo 21 TUE, l'azione esterna dell'Unione deve fondarsi sui principi che ne hanno informato

la creazione, in particolare democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

- (5) Nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, la promozione dei diritti umani, della democrazia, dello stato di diritto, del buon governo e di una crescita inclusiva e sostenibile costituiscono i principi basilari della politica di sviluppo dell'Unione. Le relazioni contrattuali dell'Unione con i paesi terzi sono imperniate sull'impegno a rispettare, promuovere e tutelare i diritti umani e i principi democratici.
- (6) La comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea del 12 dicembre 2011 dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'UE — Verso un approccio più efficace», ha proposto misure specifiche al fine di aumentare l'efficacia e la coerenza della strategia dell'Unione per i diritti umani e la democrazia.
- (7) Lo strumento così istituito è inteso a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, compresi quelli della sua politica di sviluppo, in particolare gli obiettivi fissati nella dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea dal titolo «Il consenso europeo» e nella comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 dal titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento», e quelli delle politiche dell'Unione in materia di diritti umani, compresi gli obiettivi delineati nel quadro strategico e nel piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012.
- (8) Conformemente al quadro strategico dell'UE e al piano d'azione su diritti umani e democrazia, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani nell'attuazione del presente regolamento, l'Unione dovrebbe applicare un approccio fondato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, siano essi civili e politici, economici, sociali o culturali.
- (9) Il contributo dell'Unione alla democrazia, allo stato di diritto e alla promozione e alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dal patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e da altri strumenti attinenti ai diritti umani adottati nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU), nonché da pertinenti strumenti regionali in materia di diritti umani.

⁽¹⁾ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 81.

⁽²⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

